



Provincia di Padova

Decreto n. 127/VIA/2014
Ditta n. 7685

Prot. n. 44625 del 26/03/2014

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova

tel. 049/8201811

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

Ditta: CAPITAL BERRY S.r.l.
Sede legale: Via dell'Industria, 60 - 35129 PADOVA
Sede attività: PADOVA

Oggetto: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI
Realizzazione di un edificio da destinare a grande struttura di vendita con area di vendita complessiva pari a 5.990 mq configurata a esercizio singolo in Comune di Padova

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
la L.R. n. 50 del 28/12/2012
la DGRV n. 1047 del 18/06/2013
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 22/02/2013 Prot. n. 30551, 30580, 30632, 30654, 30665 la ditta CAPITAL BERRY S.r.l. ha presentato domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite il SUAP del Comune di Padova, per un progetto di "Realizzazione di un edificio da destinare a grande struttura di vendita con superficie di vendita complessiva pari a 5.990 mq configurata a esercizio singolo in Comune di Padova". Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio preliminare ambientale;
- con nota Prot. n. 38661 del 08/03/2013 la Provincia ha inviato l'endoprocedimento al SUAP del Comune di Padova, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con la stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale che è pervenuta agli atti della Provincia il 20/03/2013 Prot. n. 44941.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Padova;
- con attestazione del 11/02/2013 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843 del 19/07/2005;



Provincia di Padova

- la ditta ha provveduto a far pubblicare l'avviso di avvenuto deposito del progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 19 del 22/02/2013;
- presso il sito web della provincia di Padova www.provincia.padova.it è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato da un estratto sintetico e rappresentativo della documentazione descrittiva agli atti.

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella fattispecie Progetti di infrastrutture, individuata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'allegato IV, punto 7, lett. b) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ai sensi della L.R. n. 50/12 art. 22, comma 1, lettera b) grandi strutture aventi area di vendita compresa tra 2.501÷8.000 m²;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 21/03/2013 (argomento n. 4 dell'O.d.G.);
- il Comune di Padova in data 15/03/2013 ha trasmesso le proprie osservazioni, che sono state assunte agli atti il 20/03/2013 Prot. n. 44579 e in data 24/7/2013 è pervenuta un'ulteriore nota assunta agli atti con Prot. n. 105878 del 24/07/2013;
- il 09/04/2013 Prot. n. 54550 è stata trasmessa la richiesta integrazioni che sono pervenute in data 17/06/2013 Prot. n. 87304;
- il progetto della grande struttura di vendita è stato verificato dalla Commissione Provinciale V.I.A durante la seduta del 25/07/2013 (argomento n. 2 dell'O.d.G.);
- la commissione all'unanimità dei presenti ha ritenuto che il progetto presentato dalla società CAPITAL BERRY S.r.l. doveva essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale per approfondire ulteriormente la parte programmatica dello SPA e per capire l'effettiva applicazione delle norme citate dalla Ditta nelle integrazioni, pertanto come previsto dall'art. 20, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovevano essere applicate le disposizioni degli articoli da 21 a 28 del medesimo decreto legislativo;
- con decreto n. 121/VIA/2013 Prot. n. 108589 del 30/07/2013 la Provincia ha disposto l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- il progetto da riesaminare, presentato dalla società Capital Berry S.r.l., è inerente alla realizzazione di un edificio da adibire ad attività commerciale localizzato nella Zona Industriale del Comune di Padova, tra via Prima Strada e Viale Delle Grazie;
- l'immobile sarà adibito ad attività commerciale NO FOOD prevalentemente destinata alla vendita di prodotti per la casa, bricolage o simili, con una superficie di vendita pari a 5.990 m² (grande struttura di vendita);
- l'edificio avrà le seguenti dimensioni:
 - superficie coperta 7.155 m²
 - superficie lorda pavimento 6.934 m²
 - superficie di vendita 5.990 m²
- le aree destinate a parcheggio ammontano a 7.538,50 m², comprensivi degli spazi di manovra;
- il fabbricato previsto avrà la seguente tipologia edilizia: l'area destinata alla vendita e parte della zona servizi si svilupperà su un piano; la parte rimanente sempre adibita a servizi sarà realizzata su due livelli; l'altezza media interna dell'edificio sarà di 9,75 m mentre l'altezza esterna sarà 11,00 m;
- il sito non ricade in un'area di cui all'art. 142 della parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;



Provincia di Padova

- in riferimento ai siti ZPS e SIC della Rete Natura 2000 la società Capital Berry S.r.l. ha presentato la relativa dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGRV n. 3173/2006.

RILEVATO che:

- la Ditta ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Prot. Provincia n. 157677 del 18/11/2013), con istanza di sospensiva del decreto n. 121/VIA/2013 Prot. n. 108589 del 30/07/2013, fondando le proprie ragioni sostanzialmente su:
 - la violazione dell'art. 10-bis della legge 241/90, ovvero perché la Provincia avrebbe omissso il preavviso di diniego al provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità;
 - difetto di motivazione ovvero perché il provvedimento non evidenzia quali sarebbero gli impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- il T.A.R. Del Veneto con ordinanza n. 622/2013, depositata il 18/12/2013, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini di un riesame dell'istanza, per le seguenti ragioni: "... violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 19 marzo 2013, n. 430), che alla censura i difetto di motivazione, in quanto la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale è stata disposta senza puntuali riferimenti alla sussistenza di impatti significativi tratti dagli elementi elencati nell'allegato V, alla parte II del Dlgs. N. 152 del 2006";
- la Ditta ha diffidato la Provincia (Prot. Provincia n. 9451 del 20/01/2014) a riesaminare l'istanza presentata dalla società Capital Berry S.r.l.;
- con documento Prot. n. 20803 del 10/02/2014 la Provincia ha inviato alla Ditta la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. di preavviso di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Con tale comunicazione è stato disposto di:
 - annullare il decreto n. 121/VIA/2013 Prot. n. 108589 del 30/07/2013 con il quale la Provincia ha disposto l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto presentato dalla società Capital Berry S.r.l.;
 - procedere con la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., che costituisce comunicazione di preavviso di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, ritenendo che la realizzazione della struttura commerciale in oggetto possa avere possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente a causa dell'utilizzazione attuale del territorio e dell'area geografica e densità della popolazione interessata;
- il 24/02/2014 Prot. n. 27817 la Ditta ha inviato le osservazioni alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. comunicando sinteticamente che:
 - la non conformità urbanistica dell'opera non può rappresentare di per sé un motivo idoneo a giustificare la sottoposizione di un progetto a V.I.A. o a emettere un giudizio di V.I.A. negativo;
 - la valutazione della "compatibilità della GSV e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e l'individuazione delle "opportune misure di prevenzione del rischio e di mitigazione" sono aspetti che non possono venire in rilievo in questa sede, ma che dovranno essere esaminati in un momento successivo, e segnatamente all'interno della procedura volta al conseguimento del titolo edilizio necessario per la realizzazione delle opere, di competenza di altra Amministrazione;



Provincia di Padova

- in considerazione che il P.A.T. del Comune di Padova il 12/02/2014 è stato oggetto di Valutazione Tecnica Provinciale, con esito favorevole, in data 27/02/2014 Prot. n. 30418 il Settore Ambiente della Provincia ha chiesto al Comune di Padova di trasmettere parere, e/o osservazioni, e/o documentazione relativi alle aree di rischio delle industrie limitrofe alla zona ove sorgerà la GSV e all'art. 21 delle N.T.A. del PRG vigente, che consente interventi diversi da quello proposto dalla società Capital Berry;
- la documentazione del Comune è pervenuta il 19/03/2014 Prot. n. 40773.

CONSIDERATO altresì che:

- il progetto è stato riesaminato dalla Commissione V.I.A. Provinciale poiché il T.A.R. per il Veneto con ordinanza n. 622/2013 ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato ai fini di un riesame dell'istanza;
- l'Amministrazione Provinciale non si è costituita al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del T.A.R. Veneto;
- dalla 'Matrice delle interrelazioni potenziali' presentata dalla Ditta nel capitolo inerente la valutazione degli impatti dello studio preliminare ambientale, risulta che gli impatti negativi generati dalla GSV sono da potenzialmente trascurabile a potenzialmente medio;
- le criticità emerse dal progetto sono:
 - non conformità con quanto previsto dall'art. 21 delle NTA del vigente PRG del Comune di Padova;
 - l'area sulla quale deve sorgere la grande struttura di vendita (GSV) che è inglobata all'interno dell'ambito cautelativo delle aree potenzialmente interessate dal massimo danno incidentale relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR);
- il D.M. 09/05/2001 "*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio incidente rilevante*" all'art. 4, comma 4, prevede che: *'In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.'*;
- la grande struttura di vendita esaminata può rientrare nel punto 3. Pianificazione urbanistica dell'allegato del D.M. 09/05/2001 che individua fra le fattispecie: *c. nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, ..., luoghi frequentati dal pubblico, ..., qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.* Nello stesso punto dell'allegato è previsto che per la: *... fattispecie (c), ..., l'Amministrazione comunale deve:*
 - *conoscere preventivamente, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la situazione di rischio dello stabilimento esistente;*
 - *considerare, nelle ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle infrastrutture e delle attività rubricate al punto c) del comma 1 dell'art.14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, la situazione di rischio presente e la possibilità o meno di rendere compatibile la predetta iniziativa.;*
- la Ditta proponente non ha tenuto conto della compatibilità fra la GSV e gli stabilimenti a rischio incidente rilevante, individuando le opportune misure di prevenzione del rischio e di mitigazione di un luogo che si presume ad alta frequentazione di pubblico;
- l'art. 21 delle NTA del P.R.G. del Comune di Padova in quell'area ammette destinazioni commerciali con superficie di vendita non superiore a mq 50 e con superficie di vendita non superiore a mq 2500 per la vendita di determinati prodotti "*macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami. Sono vietate*



Provincia di Padova

ogni altra destinazione commerciale e direzionale. ...”, evitando così luoghi soggetti ad affollamento rilevante;

- il Comune di Padova con nota del 14/03/2014 Prot. n. 66966 (Prot. Provinciale n. 40773 del 19/03/2014) ha precisato che:
 - *“in merito alla realizzazione di grandi strutture di vendita come richiesta dai soggetti interessati alla trasformazione, il P.R.G. vigente ed il Piano del Commercio vigente, indicano in modo specifico le aree e le zone dove è possibile localizzare tali attività, escludendo la Zona Industriale di Padova dove ha sede la ditta interessata dalla richiesta;*
 - *... il Comune di Padova con D.G.C. n. 05025 del 15/10/2013, ha avviato la concertazione ed ha individuato il Centro Urbano di Padova, escludendo, ..., la zona industriale di Padova dal Centro Urbano e dunque dalla relativa possibilità di insediarvi grandi strutture di vendita. Il procedimento di concertazione, propedeutico all’approvazione del Piano del commercio, si è concluso con la presentazione, anche della richiesta del soggetto interessato. I termini per l’approvazione del nuovo Piano del Commercio scadono il 25/06/2014 ed entro tale termine in Comune approverà il nuovo piano per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, valutando anche le proposte presentate.”;*
- si desume che in forza della vigente disciplina pianificatoria comunale il progetto presentato dalla società Capital Berry risulta allo stato odierno irrealizzabile, anche se l’apertura della procedura di concertazione e il conseguente riesame non esclude alla radice la valutazione della pratica;
- dal punto di vista ambientale, da fonte comunale, appare risolta la questione inerente l’area sulla quale deve sorgere la grande struttura di vendita che è inglobata all’interno dell’ambito cautelativo delle aree potenzialmente interessate dal massimo danno incidentale relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), poiché il Comune di Padova, con la citata nota, ha precisato che: *“Per quanto riguarda l’insediamento a rischio di incidente rilevante più vicino, si trasmette in allegato estratto della scheda informativa per la popolazione trasmesso dalla ditta Lundbeck Pharmaceuticals Italy spa (revisione febbraio 2009), nonché le note della medesima ... , dove si dichiara che gli effetti degli incidenti sono interni allo stabilimento.”.*

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 20/03/2014 (argomento n. 4 dell’O.d.G.), ha riesaminato il progetto di verifica di assoggettabilità presentato dalla società Capital Berry S.r.l..

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A nella seduta del 20/03/2014 (argomento n. 4 dell’O.d.G.) all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all’art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1 - per quanto riferito alla **matrice strettamente ambientale**:

- a) prima del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione della grande struttura di vendita, la Ditta dovrà ottenere l’autorizzazione/concessione del Comune di Padova che, qualora non sia stata ancora adottata la variante urbanistica, di cui all’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 09/05/2001, può chiedere il parere tecnico all’autorità competente (Comitato Tecnico Regionale), di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i., relativamente alla modifica dell’ambito cautelativo delle aree potenzialmente interessate dal massimo danno incidentale relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente;
- b) prima della realizzazione della GSV dovranno essere acquisiti ogni parere e/o nulla osta delle Autorità competenti relativo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento,



Provincia di Padova

- acque di prima pioggia e acque di lavaggio del parcheggio e delle aree esterne. La Ditta dovrà inviare copia del parere alla Provincia e all'ARPAV;
- c) considerato che l'area, che la struttura commerciale andrà ad occupare, insiste su un contesto industriale, la Ditta, prima della realizzazione della GSV, dovrà presentare alla Provincia, al Comune e all'ARPAV un'indagine secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., atta a verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla legge;
 - d) contestualmente alla realizzazione del progetto dovrà essere posto a dimora, lungo tutto il perimetro dell'area della struttura commerciale, un filare di alberi le cui specie arboree dovranno essere poste a "pronto effetto" e a fronda fitta, a mitigazione dell'impatto determinato dalla quantità complessiva di CO₂ prodotta dall'intervento. La Ditta, prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita dovrà trasmettere alla Provincia e al Comune di Padova documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione delle specie arboree e arbustive;
 - e) in merito alla produzione di rifiuti dovuti all'attività della struttura commerciale entro 60 giorni dal ricevimento del decreto venga presentata opportuna documentazione nella quale siano evidenziati gli appositi spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti prima del loro prelievo da parte della società preposta, comprensiva di relazione esplicante le modalità di deposito dei rifiuti stessi, dimostrando in termini quantitativi l'idoneità della superficie dell'area destinata al loro stoccaggio;
 - f) il progetto illuminotecnico dovrà essere approvato dal Comune di Padova. Conseguentemente la Ditta provvederà comunicare alla Provincia le determinazioni del Comune di Padova;
 - g) prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita, la Ditta dovrà notificare alla Provincia l'avvenuta presentazione al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del programma di gestione delle emergenze determinate dalla realtà a contorno, coerente con il Piano di Protezione Civile del Comune di Padova e con l'allegato "Modello di intervento incidenti rilevanti";
- 2 - per quanto riferito alla **parte pianificatoria**:
- a) la struttura commerciale deve essere realizzata nel pieno rispetto delle norme di pianificazione urbanistica comunale e del commercio. È fatta salva ogni decisione di competenza comunale relativa alla compatibilità urbanistica dell'area sulla quale dovrebbe sorgere la grande struttura di vendita;
 - b) la Ditta, una volta ottenuto ogni necessario atto d'assenso comunale alla realizzazione del progetto sull'area attualmente proposta, dovrà presentare alla Provincia idonea documentazione, comprensiva del progetto definitivo, attestante l'assenza di qualsivoglia modifica al progetto oggetto della presente procedura, che possa richiedere una nuova valutazione degli effetti ambientali.

RITENUTO per quanto espresso in premessa l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

Art. 1 - l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta CAPITAL BERRY S.r.l. relativo alla "Realizzazione di un edificio da destinare a grande struttura di vendita con superficie di vendita complessiva pari a 5.990 mq configurata a esercizio singolo in Comune di Padova";



Provincia di Padova

Art. 2 - l'esclusione di cui all'art. 1 è valida a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1 - per quanto riferito alla **matrice strettamente ambientale**:

- a) prima del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione della grande struttura di vendita, la Ditta dovrà ottenere l'autorizzazione/concessione del Comune di Padova che, qualora non sia stata ancora adottata la variante urbanistica, di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 09/05/2001, può chiedere il parere tecnico all'autorità competente (Comitato Tecnico Regionale), di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i., relativamente alla modifica dell'ambito cautelativo delle aree potenzialmente interessate dal massimo danno incidentale relativo agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
- b) prima della realizzazione della GSV dovranno essere acquisiti ogni parere e/o nulla osta delle Autorità competenti relativo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio del parcheggio e delle aree esterne. La Ditta dovrà inviare copia del parere alla Provincia e all'ARPAV;
- c) considerato che l'area, che la struttura commerciale andrà ad occupare, insiste su un contesto industriale, la Ditta, prima della realizzazione della GSV, dovrà presentare alla Provincia, al Comune e all'ARPAV un'indagine secondo le indicazioni dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., atta a verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla legge;
- d) contestualmente alla realizzazione del progetto dovrà essere posto a dimora, lungo tutto il perimetro dell'area della struttura commerciale, un filare di alberi le cui specie arboree dovranno essere poste a "pronto effetto" e a fronda fitta, a mitigazione dell'impatto determinato dalla quantità complessiva di CO2 prodotta dall'intervento. La Ditta, prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita dovrà trasmettere alla Provincia e al Comune di Padova documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione delle specie arboree e arbustive;
- e) in merito alla produzione di rifiuti dovuti all'attività della struttura commerciale entro 60 giorni dal ricevimento del decreto venga presentata opportuna documentazione nella quale siano evidenziati gli appositi spazi destinati allo stoccaggio dei rifiuti prima del loro prelievo da parte della società preposta, comprensiva di relazione esplicitante le modalità di deposito dei rifiuti stessi, dimostrando in termini quantitativi l'idoneità della superficie dell'area destinata al loro stoccaggio;
- f) il progetto illuminotecnico dovrà essere approvato dal Comune di Padova. Conseguentemente la Ditta provvederà comunicare alla Provincia le determinazioni del Comune di Padova;
- g) prima dell'apertura al pubblico della grande struttura di vendita, la Ditta dovrà notificare alla Provincia l'avvenuta presentazione al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del programma di gestione delle emergenze determinate dalla realtà a contorno, coerente con il Piano di Protezione Civile del Comune di Padova e con l'allegato "Modello di intervento incidenti rilevanti";

2 - per quanto riferito alla **parte pianificatoria**:

- a) la struttura commerciale deve essere realizzata nel pieno rispetto delle norme di pianificazione urbanistica comunale e del commercio. È fatta salva ogni decisione di competenza comunale relativa alla compatibilità urbanistica dell'area sulla quale dovrebbe sorgere la grande struttura di vendita;
- b) la Ditta, una volta ottenuto ogni necessario atto d'assenso comunale alla realizzazione del progetto sull'area attualmente proposta, dovrà presentare alla Provincia idonea



Provincia di Padova

documentazione, comprensiva del progetto definitivo, attestante l'assenza di qualsivoglia modifica al progetto oggetto della presente procedura, che possa richiedere una nuova valutazione degli effetti ambientali.

- Art. 3 - la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione della struttura commerciale previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;
- Art. 4 - di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta CAPITAL BERRY S.r.l. - Via dell'Industria, 60 - 35129 PADOVA;
- Art. 5 - di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Padova;
- Art. 6 - che il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, così come previsto dall'art. 20, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Padova.;
- Art. 7 - che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 8 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dr.ssa Miledi Dalla Pozza
(con firma digitale)